

CHECK-UP CONTABILE E FISCALE DI FINE ANNO

EDIZIONE 2021

UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA, WEBINAR 11 NOVEMBRE 2021

RELATORE: OSCAR BAZZOTTI

2 NOVITÀ PER IL BILANCIO

- Non ci sono novità rilevanti.
- Per il deposito dei bilanci in formato XBRL, quindi, continuerà ad applicarsi la versione della tassonomia PCI 2018-11-04, già utilizzata per i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.
- Data la situazione di incertezza, rimane il problema della continuità aziendale e dell'informativa da fornire in merito, come da «**richiamo di attenzione**» pubblicato da CONSOB il 16 febbraio 2021.

3 CONTINUITÀ AZIENDALE

- Codice civile:
 - articolo 2423-bis. Principi di redazione del bilancio.
- **Principi contabili nazionali:**
 - **OIC II.**
- Principi contabili internazionali IAS – IFRS:
 - *The Conceptual Framework for Financial Reporting e IAS I.*

4 OIC II, PARAGRAFO 22

- Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

5 OIC 11, PARAGRAFO 22

- Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.
- Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

6 OIC 11, PARAGRAFO 23

- Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto del limitato orizzonte temporale residuo.

7 COMPORAMENTI DA ADOTTARE

- Revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni: OIC 16.
- Stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni: OIC 9.
- Esame dei rapporti giuridici esistenti per l'accertamento di eventuali rischi ed oneri futuri: OIC 31.
- Revisione delle relazioni di copertura con strumenti finanziari derivati: OIC 32.
- Valutazione di recuperabilità delle imposte anticipate: OIC 25.

8 IMMOBILIZZAZIONI

- Revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni: OIC 16.
- «Il piano d'ammortamento deve essere periodicamente rivisto, per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione» (OIC 16, punto 70).

9 AMMORTAMENTO

- L'ammortamento è la sistematica ripartizione nel tempo del costo di un bene, utilizzato durevolmente e per un periodo limitato.
- E' calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.
- Tutti i cespiti sono ammortizzati, tranne quelli la cui utilità non si esaurisce.

10 PIANO D'AMMORTAMENTO

- Presuppone la conoscenza di tre elementi:
 - il valore da ammortizzare;
 - la residua possibilità di utilizzazione;
 - i metodi di ammortamento.

11 VALORE DA AMMORTIZZARE

- E' dato dal costo d'acquisto meno il valore netto di realizzo. Spesso quest'ultimo è così esiguo o non stimabile in modo attendibile che non se ne tiene conto.
- Il valore netto di realizzo deve essere annualmente rivisto, considerando anche i costi di rimozione.
- Se i costi di rimozione eccedono il valore di realizzo, deve essere accantonato un fondo di ripristino adeguato.
- Se il valore netto di realizzo eguaglia o supera il valore netto contabile, l'ammortamento deve essere interrotto.

12 MODIFICA DEL PIANO D'AMMORTAMENTO

- Il piano di ammortamento deve essere periodicamente rivisto in tutte le sue componenti.
- In caso di revisione, il valore netto contabile del bene è ripartito sulla nuova vita utile residua del bene stesso.
- La modifica del piano di ammortamento costituisce un «cambiamento di stime contabili» (OIC 29).

13 IMPAIRMENT E SVALUTAZIONI

- Stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni: OIC 9.
- L'*impairment test* delle immobilizzazioni è quel procedimento che deve essere adottato quando il valore netto contabile di un'attività oppure di un'unità generatrice di flussi di cassa è superiore al suo valore recuperabile, attraverso la vendita (*fair value*) o attraverso gli ammortamenti (valore d'uso).

14 I PASSAGGI DELL'IMPAIRMENT TEST

1. Identificazione del valore contabile.
2. Identificazione del *fair value*.
3. Confronto tra valore contabile e *fair value*.
4. Stima dei flussi finanziari futuri.
5. Attualizzazione dei flussi di cui sopra e calcolo del valore d'uso.
6. Confronto tra valore d'uso e valore contabile.
7. Determinazione del valore recuperabile.
8. Rilevazione dell'eventuale perdita di valore.

15 INDICATORI DI PERDITA DI VALORE

- Nel corso dell'esercizio
 - il valore di mercato di un'attività è diminuito più di quanto ci si aspettasse;
 - si sono verificate variazioni significative (in senso negativo per la società) nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo;
 - sono aumentati i tassi di interesse di mercato ovvero i tassi di rendimento degli investimenti;
 - una stima indica che il valore contabile delle attività è superiore al loro *fair value*.

16 INDICATORI DI PERDITA DI VALORE

- Nel corso dell'esercizio
 - il deperimento fisico oppure l'obsolescenza di un'attività risultano evidenti;
 - un'attività non viene utilizzata oppure è poco utilizzata;
 - il settore al quale l'attività appartiene è oggetto di piani di ristrutturazione o cessione;
 - viene ricalcolata la vita utile dell'immobilizzazione.

17 FONDI PER RISCHI ED ONERI

- Esame dei rapporti giuridici esistenti per la rilevazione di eventuali rischi ed oneri futuri: OIC 3L.
- Analisi dei rischi conosciuti.
- Stima dei probabili oneri futuri.
- Valutazione della congruità dei fondi già accantonati in passato.

18 FONDI PER RISCHI ED ONERI

- I fondi per rischi ed oneri rappresentano
 - passività di natura determinata,
 - certe o probabili,
 - con data di sopravvenienza indeterminata,
 - di ammontare spesso indeterminato.

19 IN SINTESI

	Esistenza	Data	Importo
Fondi per rischi	Probabile	Incerta	Stimato
Fondi per oneri (prima ipotesi)	Certa	Certa	Stimato
Fondi per oneri (seconda ipotesi)	Certa	Incerta	Certo

20 VALUTAZIONI

- Il **ricorrente aggiornamento** dei valori fa parte del concetto stesso di fondo per rischi ed oneri.
- La valutazione della congruità del fondo rientra nelle operazioni da eseguire alla fine di ogni esercizio.
- Il fondo può essere movimentato solo in relazione a quelle passività per le quali era stato originariamente costituito.

21 FONDI DI QUIESCENZA

- Esempi:

- fondo per indennità suppletiva di clientela;
- fondi vari per cessazione di rapporti di agenzia;
- fondi per cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra cui i trattamenti di fine mandato per gli amministratori.

22 ALTRI FONDI

- Esempi di **fondi per rischi**:

- fondi per cause in corso;
- fondi per contestazioni da parte di terzi, ad esempio per prodotti difettosi e/o dannosi;
- fondi per rischi minimali residui sui crediti ceduti.

23 ALTRI FONDI

- Esempi di **fondi per oneri**:

- fondi per garanzia prodotti;
- fondi per manutenzione ciclica;
- fondi per manutenzione e ripristino dei beni in affitto d'azienda o in comodato;
- fondi per operazioni e concorsi a premio;
- fondi per resi di prodotti;
- fondi per recupero ambientale.

24 DERIVATI DI COPERTURA

- Revisione delle relazioni di copertura con strumenti finanziari derivati: OIC 32.
- Un derivato di copertura è un derivato specificamente designato dai responsabili aziendali a coprire l'esposizione di un elemento dell'attivo o del passivo al rischio di variazioni nel proprio *fair value* o nei flussi finanziari futuri generati dall'elemento stesso.
- L'elemento si dice coperto quando è specificamente designato dai responsabili aziendali come tale.

25 VERIFICA DELLA RELAZIONE DI COPERTURA

- La verifica qualitativa e/o quantitativa della relazione di copertura deve essere ripetuta ad ogni data di chiusura del bilancio.
- In caso di cambiamenti significativi (l'OIC 32 non indica soglie quantitative) nel rapporto economico tra elemento coperto e strumento di copertura oppure di incremento significativo del rischio di credito, la relazione di copertura deve cessare.
- OIC 32, paragrafo 93.

26 REVISIONE DELLA COPERTURA

- Se, per fattori esogeni, il rapporto economico tra elemento coperto e strumento di copertura cambia, è possibile rivedere la copertura, al fine di evitare la cessazione della stessa per inefficacia.
- Se si procede alla revisione, è comunque necessario – prima di procedere alla revisione – determinare la parte di copertura inefficace ed imputarla al conto economico.
- OIC 32, paragrafo 97.

27 IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

- Valutazione di recuperabilità delle imposte anticipate: OIC 25.
- Le norme civilistiche ed i principi contabili così come le norme tributarie sulla determinazione del reddito d'impresa si occupano della stessa materia: la misurazione del risultato economico annuale.
- Ma se ne occupano con obiettivi diversi, creando di conseguenza le differenze.

28 LE DIFFERENZE

- Nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, si creano le **differenze**, vale a dire che le regole di competenza ed i criteri di valutazione di attività, passività, costi e ricavi sono diversi.
- Le differenze possono essere permanenti oppure temporanee.

29 DIFFERENZE PERMANENTI

- Sono quelle che nascono in un esercizio e non trovano mai compensazione in uno o più esercizi successivi: si tratta, quindi, di costi indeducibili oppure di ricavi non tassabili.
- Le differenze permanenti, considerate dal punto di vista contabile, non producono alcun effetto, nel senso che non anticipano o differiscono il carico fiscale.
- Producono invece un effetto economico: aumentano o diminuiscono l'aliquota effettiva dell'imposizione.

30 DIFFERENZE TEMPORANEE

- Sono quelle che hanno origine in un esercizio e **si rovesciano** in uno o più esercizi successivi: si tratta, quindi, sempre di costi deducibili oppure di ricavi tassabili ma
 - la competenza fiscale non coincide con la competenza economica
 - oppure si tratta di scostamenti tra valore civilistico e fiscale di una certa posta (è il caso che si verifica spesso con le operazioni straordinarie).

31 DIFFERENZE TEMPORANEE

- Le differenze temporanee producono quindi un effetto fiscale, perché fanno anticipare o differire il pagamento delle imposte.
- Producono anche, di conseguenza, un effetto contabile, obbligando a registrare l'anticipo o il differimento delle imposte rispetto al periodo di liquidazione delle stesse.

32 RILEVAZIONI CONTABILI

- Le passività per imposte differite e le attività per imposte anticipate vanno contabilizzate se esiste, rispettivamente:
 - concreta probabilità d'insorgenza del debito;
 - ragionevole certezza di futuro recupero.

33 ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE

- Vanno rilevate solo se vi è la ragionevole certezza dell'esistenza di un reddito imponibile non inferiore alle differenze che si andranno ad annullare.
- **Il loro ammontare va rivisto ogni anno**, perché occorre verificare continuamente la ragionevole certezza di conseguire futuri redditi imponibili.

34 PERDITE FISCALI

- Il risparmio fiscale conseguente non ha natura di credito ma di beneficio fiscale futuro d'incerta realizzazione.
- Il beneficio può essere iscritto in bilancio solo se:
 - esiste la ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che assorbano le perdite riportabili;
 - le perdite derivano da circostanze ben identificabili e non ripetibili.

35 CONTINUITÀ E CRISI D'IMPRESA

- Assume un'importanza fondamentale l'indice **DSCR**, cioè il **DEBT SERVICE COVERAGE RATIO**.
- **FLUSSI DI CASSA / DEBITI FINANZIARI IN SCADENZA**
- Esprime la capacità dell'impresa di generare flussi di cassa sufficienti ad onorare i propri debiti finanziari, sia per la quota capitale sia per gli oneri finanziari relativi; per questo motivo, è anche chiamato **indice di bancabilità**.
- E' fondamentale definire il periodo di riferimento del rapporto.

36 CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

- La classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie all'atto dell'acquisto permette di conseguire, al momento della rivendita, un vantaggio fiscale: la *participation exemption*.
- L'OIC 21 afferma che vanno classificate in quella voce le partecipazioni destinate ad essere detenute per un periodo di tempo «**durevole**».
- Ma cosa significa durevole?

37 CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

- L'Organismo Italiano di Contabilità, in una comunicazione rilasciata il 3 dicembre 2020, ha precisato che le partecipazioni debbono considerarsi detenute per un «periodo prolungato di tempo» e, quindi, da iscriversi nell'attivo immobilizzato, in tutti i casi in cui l'organo amministrativo intenda detenerle per un periodo di tempo «non inferiore a 12 mesi».
- Il chiarimento ha natura contabile e, indirettamente, anche natura fiscale.

38 ATTENTIAL BONUS!

- Le norme adottate in materia di emergenza sanitaria contengono una serie infinita di cosiddetti *bonus* che, in genere, producono
 - trasferimenti di denaro (ad esempio, il contributo a fondo perduto)
 - oppure crediti d'imposta (ad esempio, il bonus locazioni).
- Si tratta di contributi, che devono essere contabilizzati nella voce A.5 del conto economico, diversamente da quelle misure gestite soltanto nella dichiarazione dei redditi (ad esempio, super ammortamento).

39 CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

- E' stato disposto un ulteriore rinvio al 16 maggio 2022 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
- Non sono rinviate le modifiche al codice civile già entrate in vigore il 16 marzo 2019:
 - ad esempio, la norma che impone alle imprese di istituire «un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione di tempestiva rilevazione della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale».

40 REVISORI DI SRL

- Ulteriore rinvio anche per l'obbligo di nomina del revisore per le SRL già esistenti alla data del 16 marzo 2019.
- La scadenza coincide ora con la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022; di massima, quindi, aprile o giugno 2023.

41 VERIFICHE SUI LIMITI

- Contabilità di magazzino.
- Bilancio abbreviato.
- Bilancio semplificato.
- Bilancio consolidato.
- IVA mensile o trimestrale.
- INTRA.
- Esportatore abituale.

42 VERIFICHE SULLA COMPETENZA ECONOMICA

- E' il cosiddetto controllo del "cut-off", in parole povere la verifica sul rispetto della correlazione tra ricavi e costi di competenza:
 - rilevazione di ratei e risconti;
 - annotazione di fatture da emettere e da ricevere;
 - inventario delle merci in giacenza o in viaggio, previa identificazione del titolo di proprietà.

43 VERIFICHE SU CREDITI E DEBITI

- Le verifiche sui crediti e sui debiti rispondono ad elementari esigenze di buona amministrazione.
- In tal senso, devono essere certamente svolte a fine anno ma, ancora meglio, periodicamente se le dimensioni dell'impresa lo richiedono.
- Servono anche ad evitare contestazioni di natura fiscale, in materia di antieconomicità dei comportamenti aziendali.

44 COME PROCEDERE

- Stampa della lista crediti e debiti: tutti i crediti e debiti, non solo clienti e fornitori.
- Rilevazione degli abbuoni non registrati in corso d'anno.
- Controllo dei saldi anomali: clienti in avere e fornitori in dare.
- Correzione degli errori.

45 ASPETTI FISCALI

- Il mancato incasso di crediti può far scattare l'indeducibilità degli interessi passivi eventualmente sostenuti, per «comportamento antieconomico».
- Il mancato pagamento di debiti può far rilevare l'insussistenza degli stessi, con tassazione della relativa sopravvenienza attiva.
- **Attenzione: sempre più spesso il Fisco verifica le transazioni stragiudiziali ed i costi relativi.**

46 PRECISAZIONI FISCALI

- Sempre ai fini delle perdite su crediti per procedure concorsuali o relative a crediti di modesta entità, la deduzione delle perdite avviene nello stesso periodo di imputazione delle perdite a bilancio, anche successivamente all'esercizio in cui maturano gli elementi certi e precisi a condizione che l'imputazione non avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito, secondo una corretta applicazione dei principi contabili.

47 CONFERMA PER I MINI-CREDITI

- La risposta ad interpello n. 342/2021 conferma che spetta all'impresa creditrice scegliere l'esercizio nel quale portare in deduzione la relativa perdita (o svalutazione) e la determinazione del rispettivo ammontare, una volta soddisfatti i requisiti previsti per la deducibilità fiscale:
 - importo non superiore a 2.500 o 5.000 euro;
 - scadenza del termine di pagamento avvenuta da più di sei mesi.

48 INSOLVENZE E IVA

- Per le procedure concorsuali avviate dopo il 26 maggio 2021, non è più necessario il requisito dell'infruttuosità, in seguito a quanto disposto dalla legge n. 106/2021, di conversione del decreto "Sostegni-bis" (DL 73/2021).
- In pratica, la nota di credito può essere emessa al momento di avvio delle procedure e non più al termine delle stesse.

49 VERIFICHE SU CESPITI E BENI MERCE

- Considerare la possibilità o l'obbligo di registrare e documentare:
 - perdite, con prove formate o verificate da un organo della P.A.;
 - distruzioni, da eseguire in sede ovvero per mezzo di uno smaltitore;
 - cessioni gratuite, attraverso omaggi, donazioni e sostituzioni;
 - vendite a stock.

50 CONTROLLI SU BENI OBSOLETI ED A LENTO MOVIMENTO

- Devono esistere tecniche di controllo interno che prevengano la formazione di rilevanti quantità di merci obsolete ovvero a lento movimento.
- In ogni caso le voci devono essere identificate e valutate.
- Un mezzo per identificare le voci critiche è l'ANALISI SMALTIMENTO SCORTE:
 - si elencano le voci «critiche»,
 - se ne dettaglia l'utilizzo previsto e/o la vendita prevista;
 - si richiedono i commenti del direttore di produzione (per l'utilizzo) e del direttore commerciale (per la vendita).

51 VERIFICHE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE

- **Conta fisica della cassa:**
 - rilevazione di eventuali abbuoni;
 - regolarizzazione dei sospesi.
- **Acquisizione della documentazione dalle controparti:**
 - estratti conto, conferma saldi;
 - riconciliazioni;
 - registrazioni eventuali.

52 VERIFICHE SU LIBRI SOCIALI E CONTABILI

- Controllare l'aggiornamento dei libri, in particolare verbali delle assemblee e verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione.
- Per tutti gli altri registri, in particolare quelli fiscali, verificare se è stata eseguita, in alternativa
 - la stampa su carta;
 - la conservazione sostitutiva in formato digitale;
 - la stampa su file.

53 VERIFICHE SU LIBRI SOCIALI E CONTABILI

- La facoltà di non stampare su carta i registri IVA, introdotta dal DL n. 148/2017, all'articolo 19-octies, è stata estesa a tutti i libri contabili dall'articolo 12-octies del DL n. 34/2019.
- La novità ha comportato delle conseguenze sul pagamento dell'imposta di bollo, relativamente ai libri e registri che non sono esonerati dal tributo: ad esempio, il libro giornale ed il libro degli inventari.

54 VERIFICHE SUI DOCUMENTI

- Per la Corte di Cassazione, il potere di accertamento va verificato rispetto a ogni annualità.
- Le vicende relative ad un bene acquistato nel 2000 e ammortizzato fino al 2033 sono verificabili fino al 2039.
- **Fonte: Cassazione SS.UU. sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021.**
- Conseguenze significative sulla **conservazione dei documenti** (non solo fatture).

55 COMPENSI AMMINISTRATORI I

- Secondo la pronuncia Cassazione Sezioni Unite n. 21933 del 2008, la determinazione dei compensi da corrispondere deve essere contenuta in apposita delibera e non può ritenersi implicita in quella di approvazione del bilancio.
- Ormai conforme la giurisprudenza di merito.

56 COMPENSI AMMINISTRATORI 2

- La Cassazione, abbandonando un contrario ed abbastanza consolidato orientamento, ha stabilito che il Fisco può sindacare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori di società (ordinanza n. 9036 del 2013).
- Per l'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 113 del 2012), i compensi amministratori non sono deducibili se:
 - insoliti;
 - sproporzionati;
 - strumentali all'ottenimento di indebiti vantaggi.

57 COMPENSI E FINE MANDATO

- Con la risposta ad interpello n. 292 pubblicata il 27 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta tassazione del trattamento di fine mandato da erogare agli amministratori.
- In particolare, si tratta della tassazione separata ai fini dell'IRPEF, applicabile a condizione che il diritto al TFM risulti da atto avente data certa ed anteriore all'inizio del mandato.

58 COMPENSI E FINE MANDATO

- L'Agenzia ritiene sufficiente, ai fini dell'applicazione del regime di tassazione separata, che l'atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, che riconosce il diritto al trattamento di fine mandato, determini **genericamente il diritto all'indennità** stessa, demandando a un **successivo atto** del consiglio di amministrazione **la specificazione dell'importo**.

59 VERIFICHE SUL RISPETTO
DI SPECIFICHE NORME TRIBUTARIE

- Costi di riparazione e manutenzione.
- Spese di vitto e alloggio.
- Spese di rappresentanza:
 - analogie e differenze con le spese di pubblicità.

60 THE END

Grazie per l'attenzione,
buon lavoro a tutti!

Oscar Bazzotti